



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice per le pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e

successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’articolo 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– concernente, tra l’altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2";
- VISTA** la Direttiva tecnica relativa alle “modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTA** la Legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016–2018;
- VISTO** il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’ordinamento militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTI** i Decreti Ministeriali del 03 agosto 2016, concernenti le disposizioni applicate “ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare”;
- VISTO** il foglio n. M_D MSTAT 0054544 del 12 agosto 2016 con il quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha inviato i prospetti relativi alla programmazione nel settore personale per l’anno 2017 della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il foglio n. M_D SSMD 0117167 del 22 agosto 2016 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l’anno 2017 dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2017-2019, modificato e integrato con il foglio n. M_D SSMD 0017251 del 6 febbraio 2017;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 29 agosto 2016, concernente le disposizioni applicate “ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli della Marina Militare”;

- VISTA** la Legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni Autonome per l’anno finanziario 2016”;
- VISTO** il foglio n. M_D MSTAT 0077946 del 16 novembre 2016 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento dei Marescialli della Marina Militare per il 2017;
- VISTA** la Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019;
- VISTO** il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0018771 del 31 gennaio 2017 dello Stato Maggiore dell’Esercito concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Esercito per l’anno 2017;
- VISTO** il foglio n. M_D ARM001 0019391 del 21 febbraio 2017 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare per il 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 –registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare e il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 –registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028– relativo alla sua conferma nell’incarico;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2015, concernente la nomina dell’Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo MELONE a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,

D E C R E T A

Art. 1

Generalità

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze Armate:
 - a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 20° corso biennale (2017 – 2019) per Allievi Marescialli dell’Esercito;
 - b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 20° corso biennale (2017 – 2019) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 20° corso biennale (2017 – 2019) per Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonché dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell’ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo articolo 20, comma 5.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale e sul portale dei concorsi secondo le modalità riportate nel successivo articolo 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresì, la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito www.difesa.it nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) essere cittadini italiani;
 - b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2016 – 2017 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - c) godere dei diritti civili e politici;
 - d) aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età. Coloro che hanno già prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di età, qualunque grado rivestono;
 - e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonché nelle

- categorie e specialità di assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate. Tale idoneità sarà verificata nell'ambito dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell'efficienza fisica;
- f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze Armate;
 - g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
 - h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - i) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
 - l) aver tenuto condotta incensurabile;
 - m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell'ambito dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
2. I militari in servizio o in congedo per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono:
- a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di età;
 - b) non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio o nel periodo nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni;
 - d) essere in possesso della qualifica non inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in

- poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi e scuole militari.
2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- è possibile presentare le domande di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
 3. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce “istruzioni” del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
 - a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potestà genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
 - b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell’art. 66 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale.Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalità di utilizzo del portale stesso.
 4. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al giorno successivo.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.
3. I candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione prima dell’inoltro della domanda medesima, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l’atto di assenso per l’arruolamento volontario, rinvenibile tra gli Allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sarà, altresì, necessario allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittore/i, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato e in corso di validità.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la

presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo.

5. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.

Con l'invio della domanda secondo le modalità descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali.

6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.

8. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo articolo 5.
10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare la ricevuta dell'invio della domanda inviata on-line, rinvenibile nell'area privata del portale, e presentarla al Comando del Reparto/Ente di appartenenza per le azioni di competenza di cui al successivo art. 6.
12. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere

collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it.

Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.

Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere inviate oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda utilizzando esclusivamente il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo le modalità nello stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.

A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

2. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvederà agli adempimenti previsti al successivo articolo 6.
3. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

Art. 6

Adempimenti degli Enti/Reparti militari

1. Il sistema provvederà a informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Centri Documentali (CEDOC), o i Dipartimenti Militari Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del Comando Scuole / 3[^] Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1[^] Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze.
2. I suddetti Enti, in base alle rispettive competenze, devono:
 - a) per il personale in servizio:
 - 1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d). Se il candidato non risulta in

- possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza a r1d1s4@persomil.difesa.it il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione Generale per il Personale Militare, entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it;
- 2) compilare, per i soli militari in servizio nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorità gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 20° corso biennale (2017 – 2019) per Allievi Marescialli dell'Esercito";
 - 3) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai concorso/i, la scheda di sintesi il cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni). Per i candidati che prima di essere incorporati per l'attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovrà essere inserito il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato e dal candidato.
 - 4) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 12, 13 e 14 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, la rispettiva scheda di sintesi all'indirizzo di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza a r1d1s4@persomil.difesa.it utilizzando la lettera di trasmissione il cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Una stampa di entrambi i documenti –scheda di sintesi con relativa lettera di trasmissione- con gli estremi della trasmissione (numero di protocollo, data di trasmissione e firma digitale), dovrà essere affidata, in plico chiuso sigillato, al militare convocato presso i Centri di Selezione per i concorsi di cui all'art. 1 comma 1, lettere a) e b) e presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per il concorso di cui alla lettera c) del predetto articolo, che avrà cura di consegnarla al personale preposto;
 - 5) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo Ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale;
 - 6) comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il Personale Militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.);
- b) per il personale in congedo:
- 1) nominare, con Ordine del Giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva competenza partecipante al/ai concorso/i,

l'estratto della documentazione caratteristica e matricolare il cui modello è rinvenibile tra gli Allegati al bando avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande nonché ogni altro dato matricolare rilevante ai fini del concorso in relazione a quanto stabilito nelle Appendici al presente bando. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato;

- 2) trasmettere, esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 12, 13 e 14 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, il suddetto estratto agli indirizzi di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza a r1d1s4@persomil.difesa.it, con lettera di trasmissione redatta secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, nei termini che saranno indicati. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it.
3. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l'oggetto delle comunicazioni inviate ai sensi del precedente comma 2 dovrà essere preceduto:
 - a) per i militari in servizio dalla stringa "20° CAM EI" per il concorso dell'Esercito, "20° CAM MM" per il concorso della Marina Militare e "20° CAM AM" per il concorso dell'Aeronautica Militare;
 - b) per i militari in congedo dalla stringa "20° CAM EI. C" per il concorso dell'Esercito, "20° CAM MM. C" per il concorso della Marina Militare e "20° CAM AM. C" per il concorso dell'Aeronautica Militare.

Art. 7

Svolgimento dei concorsi

1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
 - a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
 - b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;
 - c) prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - d) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - e) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - f) tirocinio;
 - g) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
 - a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
 - b) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - c) accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - d) prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - e) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;
 - f) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
 - a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;
 - b) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - c) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;
 - d) tirocinio;

- e) valutazione dei titoli di merito.
4. Per ciò che concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nelle Appendici al bando.
 5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti, secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, per contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati –per i militari in servizio i Comandi di appartenenza– dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del quarto giorno ferialo (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle Appendici al bando, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 1.
 6. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonché eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalità sopra indicate, saranno altresì resi noti gli esiti delle prove. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Ufficio Relazioni con il Pubblico – viale dell'Esercito 186 – 00143 Roma – tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
 7. A mente dell'art. 580, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti – compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 –dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.
 8. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
 9. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per ciascun concorso di cui al

precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi.

10. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalità previste dalla specifica normativa di settore ovvero nelle rispettive Appendici al bando.
11. I candidati incorporati in qualità di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o più concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1).
12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.
13. Il Ministero della Difesa provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.

Art. 8

Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, con successivi Decreti Dirigenziali e Interdirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni:
 - a) per il concorso di cui al precedente articolo 1 comma 1, lettera a):
 - 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualità culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese e per il tirocinio;
 - 2) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - 3) Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - 4) Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - b) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b):
 - 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualità culturali e intellettive e per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;
 - 2) Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - 3) Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - 4) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica;
 - c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
 - 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualità culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie e per il tirocinio;
 - 2) Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;

Art. 9

Prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario consultabile nell'area pubblica del portale, e nei siti www.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it, e www.aeronautica.difesa.it, esibendo il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia della stessa.

2. La prova si svolgerà, a cura della competente Commissione, con le modalità e sui programmi di cui alle Appendici al bando.
3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta, le Commissioni competenti provvederanno a formare le graduatorie utili per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive Appendici al bando.
4. Il punteggio riportato nella suddetta prova sarà utile ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso.

Art.10

Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese

1. I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive saranno sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese secondo le modalità indicate nella relativa Appendice.

Art. 11

Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie

1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. La prova sarà presieduta dalle Commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) e verterà sulle materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato.
2. La sede, le date e l'ora di svolgimento della prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie saranno rese note mediante avviso che sarà pubblicato nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonché nel sito www.persomil.difesa.it.
3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibilità di risposta alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno così ripartiti: biologia 22 quesiti; chimica 13 quesiti; fisica 13 quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5.
4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terrà conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, le Commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, a) e b) provvederanno a formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento dell'idoneità, ai sensi della vigente normativa, per l'accesso alle facoltà universitarie per le professioni sanitarie.
5. L'idoneità dei candidati sarà stabilita sulla base dei criteri indicati nelle Appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sarà utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle successive prove concorsuali né ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi di interesse.
6. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per più concorsi di cui al presente bando, sosterranno una sola volta la prova di cui al presente articolo; l'esito sarà ritenuto valido per tutti i concorsi indetti con il presente bando.

7. Nel caso in cui siano state presentate domande di partecipazione anche per i concorsi per l'ammissione alle Accademie Militari (Corpi Sanitari), i concorrenti sosterranno la prova a cura della Commissione Interforze di cui all'art 14, comma 1, del Decreto Interdirigenziale 271/1D del 28 dicembre 2016; l'esito sarà ritenuto valido anche per i concorsi indetti con il presente bando.

Art. 12

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato quale Maresciallo in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza Armata prescelta. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, nonché tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. La facoltà di proporre istanza di riconvocazione non è prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento psico-fisico avrà luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica.
2. Le modalità di espletamento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica, la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresì prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneità, nonché i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà cura del concorrente produrre anche l'attestazione -in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine entro il quale sottoporrà detti concorrenti al previsto l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità.

Tale termine non potrà superare:

- a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1^ visita;

- b) Marina: 30 giorni dalla data della 1^a visita;
- c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1^a visita;

I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica saranno considerati rinunciari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.

- 4. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il test di gravidanza e l'ecografia pelvica; in caso di positività del test di gravidanza, la Commissione competente non procederà all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e/o prove di verifica dell'efficienza fisica e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procederà a convocare gli stessi in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta Commissione ne darà notizia alla citata Direzione Generale che escluderà il candidato dal concorso per l'impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
- 5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione è definitivo e sarà comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la Commissione provvederà a definire il profilo sanitario.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

- 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale, a cura delle competenti Commissioni. Le modalità di espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al seguito -in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge- all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici al bando.
I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) saranno sottoposti ad accertamento dell'idoneità attitudinale nell'ambito del tirocinio di cui all'art. 15 del presente bando e secondo le previsioni dell'Appendice Aeronautica.
- 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualità attitudinali nonché rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacità e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze Armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità indicati nelle Appendici al bando.
- 3. Poiché per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale è previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:
 - a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza fisica ovvero prima della data di inizio del tirocinio secondo quanto indicato nell'Appendice Esercito;
 - b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
- 4. Al termine dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, la Commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione è definitivo e sarà comunicato seduta stante.

Art. 14

Prove di verifica dell'efficienza fisica

1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica.
2. L'efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sarà valutata nell'ambito del tirocinio.
3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinerà l'esclusione dal concorso.
4. Le modalità di espletamento delle prove sono indicate nelle Appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive Appendici del bando.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario o il suo sostituto, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla predetta Commissione la quale adotterà le conseguenti determinazioni. Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica dell'efficienza fisica.
7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6, otterranno dalla competente Commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovrà, in ogni caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del tirocinio.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica dell'efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sarà comunicato seduta stante.

Art. 15

Tirocinio

1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c), i concorrenti, risultati idonei alle precedenti fasi concorsuali, saranno convocati per essere sottoposti al tirocinio che si svolgerà a cura delle competenti Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c).
2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o

urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione al tirocinio. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del concorrente dal tirocinio.

Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà delle rispettive Scuole e/o della Commissione esaminatrice inviare detti concorrenti all'osservazione della Commissione per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneità medesima.

3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
 - a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste rispettivamente per gli Allievi Marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica;
 - b) effettueranno il programma di attività, di cui alle appendici al bando, per la futura nomina a Marescialli in servizio permanente effettivo rispettivamente dell'Esercito Italiano e dell'Aeronautica Militare;
 - c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che:
 - a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nella citata Appendice;
 - b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
 - c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nella predetta Appendice;
 - d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intenderà superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
7. I concorrenti giudicati idonei saranno ammessi alla valutazione dei titoli di merito.

Art. 16

Titoli di merito

1. La Commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria finale valuterà i titoli di merito secondo le modalità di cui alle appendici al bando.

Art. 17

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive Commissioni esaminatrici, secondo le modalità di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con Decreti Dirigenziali o Interdirigenziali.
2. Nei predetti Decreti si terrà conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I Decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it.

Art. 18

Documentazione amministrativa

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale Militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, consultabile anche nel sito www.difesa.it, e dovranno presentare la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti:
 - 1) il godimento dei diritti civili e politici;
 - 2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica.
2. I medesimi candidati saranno, inoltre, sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero e, pertanto, dovranno presentare:
 - a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.

Art. 19

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente Ente incaricato dalla Direzione Generale per il Personale Militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2016-2017 presso le Università.

I predetti Allievi non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo.

4. terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle Scuole dovranno inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualità di Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame di maturità, con il relativo voto e i verbali di valutazione in attitudine militare espressa dall'apposita Commissione.
5. Il certificato generale del casellario giudiziale sarà acquisito d'ufficio.

Art. 20

Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione

1. La Direzione Generale per il Personale Militare, subordinatamente alla possibilità di effettuare assunzioni in base alla normativa vigente, convocherà i vincitori presso le Scuole Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e presso la Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per la frequenza del corso di formazione e specializzazione, con apposita lettera inserita tra le comunicazioni nell'area privata del portale della difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione Generale per il Personale Militare nella suddetta comunicazione. Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari, salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli interessati alla predetta Direzione Generale entro le 24 ore successive alla data di convocazione secondo le modalità stabilite al precedente art. 5.
La Direzione Generale si riserva la facoltà, a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al successivo comma 5.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati "inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o più requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno immediatamente inviati alla competente Commissione medico-legale per l'accertamento dell'idoneità fisica quali Allievi Marescialli. Sia nel caso di giudizio di inidoneità sia nel caso di temporanea inidoneità superiore a trenta giorni i candidati saranno immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi delle urine; in caso di positività del predetto test non si procederà alla visita medica di incorporamento e l'interessata sarà sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del citato articolo 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Al termine dell'impedimento, l'interessata sarà convocata al primo corso utile e, previa idoneità alla suddetta visita medica di incorporamento, sarà ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'articolo 599 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
5. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle esigenze legate alle attività didattiche previste dall'iter formativo, si riserva la facoltà di ricoprire i posti che si rendessero disponibili in seguito alla mancata

presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneità alla visita medica di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.

6. Agli Allievi Marescialli, nonché agli idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
7. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in congedo, nonché il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica di Allievo Maresciallo, sarà reintegrato nel grado, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso presso la scuola sarà computato nell'anzianità di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso dal corso può essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso, nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualità di Allievo sono computati nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi.
8. Gli Allievi Marescialli saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal personale sanitario di cui alla Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanità Militare, recante "Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi".

Art. 21

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento del Direttore Generale o autorità da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l'incorporazione presso il relativo Istituto di formazione.

Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^a Divisione per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo

svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, agli Enti previdenziali.


3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile dei dati personali, ognuno per la parte di propria competenza:
 - a) i Comandanti degli Istituti/Centri di Selezione delegati dalla Direzione Generale per il Personale Militare;
 - b) i Presidenti delle Commissioni di concorso;
 - c) il Direttore della 1^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Il presente Decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

28 FEB. 2017

Roma,

Amm. Isp. (CP) Vincenzo MELONE



Gen. D.c.(l.) Paolo GEROMETTA

